



Rep. N° 248/2024 del 29/02/2024

## L'INGEGNERE CAPO

### Visto:

- la nota del 16/11/2023 pervenuta a questo Ufficio mezzo Pec, ed acquisita con prot. N° 149888, con la quale il Nucleo Tutela Ambiente del Comando di Polizia Municipale del Comune di Gela, trasmette una comunicazione di violazione edilizia prot. n° 0108518 del 15.11.2023 relativa ai lavori realizzati in assenza di atto autorizzativo dalla ditta Corfù Maria Antonietta, nata a Gela il 19.08.1970 ed ivi residente in via Ruggero Settimo n° 3, sul fabbricato per civile abitazione sito a Gela in via Ruggero Settimo n° 3.
- la nota del 16/11/2023 pervenuta a questo Ufficio mezzo pec, ed acquisita con prot. N° 149888, con la quale il Comando di Polizia Municipale del Comune di Gela, trasmette la comunicazione per la repressione dell'abusivismo edilizio a carico della ditta Corfù Maria Antonietta, nata a Gela il 19.08.1970 ed ivi residente in via Ruggero Settimo n° 3, nella qualità di proprietaria e responsabile di abuso edilizio consistente nella realizzazione, al secondo piano, di una tettoia di 18 mq circa in aderenza alla parete ovest del fabbricato distinto in Catasto al fg. N° 187; part.lla n° 1471 sub 10. La struttura della tettoia è costituita da pilastri ancorati al suolo di calpestio e travi in legno lamellare con copertura composta da listelli in legno e tegole provvista di grondaia e pluviale;
- che le opere abusive accertate alla data odierna, come già verbalizzato dal Corpo di Polizia Municipale, riguardano il fabbricato sito in via Ruggero Settimo n° 3 del comune di Gela (CL);
- che detti abusi ricadono secondo il PRG nel centro abitato del comune di Gela (CL);
- che la comunicazione dell'abuso edilizio è stato assunto al protocollo di questo Ufficio al n° 149888 del 16/11/2023;
- che agli atti di questo Ufficio non risulta che la ditta sopra generalizzata, per i lavori suddetti, abbia presentato la preventiva denuncia ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. n. 380/2001 così come recepito dalla L.R. n. 16/2016 ( art. 17 L. 64/74 ), e non abbia ottenuto l'autorizzazione e l'attestazione di avvenuto deposito dei calcoli ( artt. 94 e 65 del D.P.R. 380/2001);
- il D.P.R. n. 380/2001 costituente il "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*", così come recepito dalla L.R. n. 16/2016, vista la Legge 02.02.74 n. 64 e successivi decreti attuativi, recante "*Provvedimenti per l'edilizia con particolare prescrizione per le zone sismiche*", e visto il D.D.G. 344 del 19.05.2020 della Regione Siciliana – Dipartimento Regionale Tecnico;

### CONSIDERATO CHE:

- I lavori sono stati realizzati in Zona Sismica di 2° Categoria;
- La realizzazione di tali opere costituisce violazione del D.P.R. n.380/2001 così come recepito dalla L.R. n. 16/2016 , artt. 65, 93, 94 e 94 bis – DGG 344/2020;

Tutto ciò visto, richiamato e considerato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 97 del D.P.R. n. 380/2001, così come recepito dalla L.R. n. 16/2016 ( art. 22 L. n° 64 del 02/02/1974);

## DECRETA

la sospensione immediata dei lavori del cantiere suddetto, della ditta Corfù Maria Antonietta, nata a Gela il 19.08.1970 ed ivi residente in via Ruggero Settimo n° 3, nella qualità di proprietaria del fabbricato.

Copia del presente decreto viene notificato, a mezzo Messo Comunale, alla Ditta suddetta e viene trasmessa al Dirigente o Responsabile del competente Ufficio Comunale “ai fini dell’osservanza dell’ordine di sospensione” ai sensi dell’ art. 97 D.P.R. n. 380/2001, così come recepito dalla L.R. n. 16/2016 ( art. 22 comma 2 della Legge 64/74 ).

La Ditta potrà far pervenire a questo Ufficio, entro 60 giorni dalla notifica del presente decreto, gli elaborati tecnici di rilievo e di verifica delle opere abusivamente eseguite, e qualora le opere abusivamente realizzate possano essere sanate urbanisticamente ai sensi dall’art. 36 del DPR 380/2001 dovranno essere prodotti tutti gli atti che ne attestino la sanabilità, affinché quest’Ufficio possa riferire all’Autorità Giudiziaria ove pende il procedimento penale.

Nel caso di mancata presentazione del progetto di verifica, le opere saranno ritenute non conformi al D.P.R. n. 380/2001, così come recepito dalla L.R. n. 16/2016 ( Legge 02/02/1974 n. 64 ) e se ne proporrà la demolizione.

F.to Il Funzionario Direttivo  
Geom. Calogero Lo Iacono

F.to Il F.D. Titolare della P.O.6  
Arch. Piero Campa

F.to Il Dirigente Generale  
Ingegnere Capo ad Interim  
*duilio Alongi*



Unione Europea  
REPUBBLICA ITALIANA  
Regione Siciliana  
Assessorato Infrastrutture e Mobilità  
Dipartimento Tecnico Regionale  
Ufficio Regionale del Genio Civile  
Servizio di Caltanissetta

Prot. N° 26727

Caltanissetta, li 29/02/2024

Rif. Prot. N° 149888 del 16/11/2023

**Trasmessa via Mail-Pec / Raccomandata AR**

*AL Segretario Generale del Comune di Gela*

*e p.c. AL Dirigente dell'Ufficio Tecnico del Comune di Gela  
Pec: [comune.gela@pec.comune.gela.cl.it](mailto:comune.gela@pec.comune.gela.cl.it)*

*Al Sindaco del Comune di Gela  
Pec: [comune.gela@pec.comune.gela.cl.it](mailto:comune.gela@pec.comune.gela.cl.it)*

*ALLA Procura della Repubblica presso IL TRIBUNALE di Gela  
Pec: [prot.procura.gela@giustiziacert.it](mailto:prot.procura.gela@giustiziacert.it)*

*AL Comando di Polizia Municipale del Comune di Gela  
Pec: [comune.gela@pec.comune.gela.cl.it](mailto:comune.gela@pec.comune.gela.cl.it)*

**OGGETTO:** Art. 97 D.P.R. n. 380/2001, così come recepito dalla L.R. n. 16/2016 (ART.22 L.n.64 del 02/02/1974).

Decreto di sospensione dei lavori a carico della Ditta Corfù Maria Antonietta, nata a Gela il 19.08.1970 ed ivi residente in via Ruggero Settimo n° 3. Lavori non autorizzati eseguiti sul fabbricato sito in via Ruggero Settimo n° 3 del comune di Gela.

Per i provvedimenti di notifica al proprietario, si trasmette, in triplice copia, l'unito decreto di sospensione dei lavori REP. N° 248/2024 del 29/02/2024 emesso ai sensi dell'art. 97 del D.P.R. n. 380/2001, così come recepito dalla L.R. n. 16/2016 (ART.22 L.n.64 del 02/02/1974), e nel contempo si chiede la restituzione di un esemplare con la relata di notifica.

Il terzo esemplare, completo di estremi di notifica, dovrà essere inoltrato al Dirigente o Responsabile dell'Ufficio Tecnico, cui la presente è diretta per conoscenza, per gli adempimenti previsti dal precitato art. 97 D.P.R. n. 380/2001, così come recepito dalla L.R. n. 16/2016.

F.to Il Funzionario Direttivo  
Geom. Calogero Lo Iacono

F.to Il F.D. Titolare della P.O.6  
Arch. Piero Campa

F.to Il Dirigente Generale  
Ingegnere Capo ad Interim  
*duilio Alongi*



Unione Europea  
REPUBBLICA ITALIANA  
Regione Siciliana  
Assessorato Infrastrutture e Mobilità  
Dipartimento Tecnico Regionale  
Ufficio Regionale del Genio Civile  
Servizio di Caltanissetta

Prot. N° 26803

Caltanissetta, li 29/02/2024

*ALLA Procura della Repubblica  
presso IL TRIBUNALE di GELA  
pec: [prot.procura.gela@giustiziacert.it](mailto:prot.procura.gela@giustiziacert.it)*

**OGGETTO:** D.P.R. N. 380/2001, COSÌ COME RECEPITO DALLA REGIONE SICILIANA CON L.R. N. 16/2016. LAVORI NON AUTORIZZATI ESEGUITI SU FABBRICATO SITO IN VIA RUGGERO SETTIMO n° 3 DEL COMUNE DI GELA. FG. DI MAPPA N° 187; PART. ILLA N° 1471 SUB 10. DECRETO DI SOSPENSIONE DEI LAVORI A CARICO DELLA DITTA *CORFU' MARIA ANTONIETTA*, NATA A GELA il 19.08.1970 ED IVI RESIDENTE IN VIA RUGGERO SETTIMO n° 3.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 comma 2 del D.P.R. n. 380/2001, così come recepito dalla L.R. n. 16/2016 (ART.21 L. 64/74 ), facendo seguito alla comunicazione per la repressione dell'abusivismo edilizio del Comando di Polizia Municipale del comune di Gela n° 0108518 del 15.11.2023, si rappresenta che la ditta Corfù Maria Antonietta, nata a Gela il 19.08.1970 ed ivi residente in via Ruggero Settimo n° 3, nella qualità di proprietaria ha eseguito lavori edili in violazione alla normativa sismica vigente sul fabbricato sito a Gela in via Ruggero Settimo n° 3; foglio di mappa n° 187; part. ILLA n° 1471 sub 10.

I lavori eseguiti in violazione consistono:

- Realizzazione al secondo piano, di una tettoia di 18 mq circa in aderenza alla parete ovest del fabbricato distinto in Catasto al fg. N° 187; part. ILLA n° 1471 sub 10. La struttura della tettoia è costituita da pilastri ancorati al suolo di calpestio e travi in legno lamellare con copertura composta da listelli in legno e tegole provvista di grondaia e pluviale;

Agli atti di questo Ufficio non risulta che la ditta sopra generalizzata, per i lavori suddetti, abbia presentato la preventiva denuncia, ai sensi degli artt. 93 e 65 del D.P.R. n. 380/2001 così come recepito dalla L.R. n. 16/2016 (art. 17 della Legge 64/74 e art. 4 della Legge n° 1086 del 1971).

Considerato che le opere sono state realizzate in Zona Sismica di 2° Categoria e pertanto in violazione agli artt. 93, 94, 94 bis e 65 del D.P.R. n. 380/2001, così come recepito dalla L.R. n. 16/2016 ( artt. 17 e 18 L. 64/74 e art. 4 L. 1086/71 ), con separato provvedimento da notificare alla Ditta, ai sensi dell'art. 97 del D.P.R. n. 380/2001, così come recepito dalla L.R. n. 16/2016, ( art. 22 della Legge n. 64/74 ), è stata ordinata la sospensione dei lavori, con invito a presentare i relativi elaborati di rilievo e di verifica sismica, al fine di accertare la consistenza delle opere abusive e l'eventuale conformità alla normativa sismica.

Questo Ufficio si riserva di trasmettere le deduzioni di cui all'art. 96 comma 2 del D.P.R. n. 380/2001, così come recepito dalla L.R. n. 16/2016, ( art. 21 L. 64/74 ) ed in particolare le valutazioni in ordine alla possibilità di sussistenza o meno della realizzazione di opere abusive, non appena saranno presentati dalla ditta gli atti richiesti.

F.to Il Funzionario Direttivo  
Geom. Calogero Lo Iacono

F.to Il F.D. Titolare della P.O.6  
Arch. Piero Campa

F.to Il Dirigente Generale  
Ingegnere Capo ad Interim  
*duilio Alongi*